

COMUNE DI ROSATE
VIA VITTORIO VENETO N.2
20088 ROSATE (MI)

Bando di Gara Comune di Rosate (MI)

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
(ART.60 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016, N. 50)

LAVORI DI: Manutenzione straordinaria e completamento strade, marciapiedi e percorsi ciclopedonali – CUP E13D19000120004 - CIG 8033234269

(Esecuzione lavori sulla base del progetto esecutivo, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del d.lgs. 50/2016)

Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL indetta dal Comune di Rosate (Città Metropolitana di Milano)

Procedura: aperta, ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs. 50/2016

Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, lett. a) del d.lgs. 50/2016

Il presente bando è redatto nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cd. "Codice dei contratti pubblici", di seguito anche d.lgs. 50/2016) e delle altre disposizioni e Linee Guida rilevanti in materia.

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte.

Il Comune, nell'esercizio delle funzioni di stazione appaltante ai sensi della legge 7 aprile 2014, n.56 (e di seguito denominata "Stazione appaltante"), utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della legge regionale n. 33/2007 e successive modifiche, al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria/acquisti-per-la-pa/e-procurement>

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti <https://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria> nella sezione Help&Faq: "Guide e Manuali" e "Domande Frequenti degli Operatori Economici".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738.

INDICE

Sezione 1. Caratteristiche della procedura

Sezione 2. Documentazione di gara

Sezione 3. Informazioni generali

- 3.1 Descrizione dell'appalto
 - 3.1.1 Oggetto dell'appalto
 - 3.1.2 Suddivisione dell'appalto in lotti (se previsto)
 - 3.1.3 Elementi relativi alle specifiche tecniche e prestazionali dell'appalto, nonché a eventuali condizioni particolari di esecuzione
 - 3.1.4 Varianti in sede di offerta
 - 3.1.5 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
 - 3.1.6 Valore dell'appalto
 - 3.1.7 Luogo di esecuzione dell'appalto
- 3.2 Subappalto e contratti simili
 - 3.2.1 Utilizzo del subappalto e dei sub-contratti che non sono subappalti
 - 3.2.2 Procedura per l'autorizzazione al subappalto e per le comunicazioni relative ai sub-contratti che non sono subappalti
 - 3.2.3 Particolari condizioni relative al subappalto e ai sub-contratti
- 3.3 Soggetti ammessi a partecipare
- 3.4 Requisiti di partecipazione
- 3.5 Mezzi di prova relativi ai requisiti speciali
- 3.6 Condizioni particolari per la partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l'ammissione o sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale
 - 3.6.1 Partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale
 - 3.6.2 Partecipazione di operatori economici che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale
- 3.7 Partecipazione di operatori economici in stato di fallimento, qualora il curatore fallimentare abbia ottenuto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio
- 3.8 Avalimento
- 3.9 Obbligo di sopralluogo
- 3.10 Richiesta di informazioni e chiarimenti

Sezione 4. Modalità di presentazione dell'offerta

- 4.1 Documentazione amministrativa - step 1
 - 4.1.1 Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE
 - 4.1.2 Documento di Gara Unico Europeo – DGUE
 - 4.1.3 PassOE
 - 4.1.4 Garanzia provvisoria
 - 4.1.5 Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva
 - 4.1.6 Procura
 - 4.1.7 Contribuzione a favore dell'Autorità
 - 4.1.8 Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla Stazione Appaltante
 - 4.1.9 Ricorso all'istituto dell'avvalimento
 - 4.1.10 Ulteriore documentazione per i soggetti associati
- 4.2 Offerta tecnica – step 2
- 4.3 Offerta tecnica – step 3
 - 4.3.1 Offerta tecnica - step 2
 - 4.3.2 Offerta economica - step 3
 - 4.3.3 Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso

4.4 Riepilogo dell'offerta - step 4

4.5 Invio offerta - step 5

Sezione 5. Valutazione delle offerte e criterio di aggiudicazione

5.1 Criterio di aggiudicazione

Sezione 6. Modalità di svolgimento della procedura di gara

6.1 Soccorso istruttorio

Sezione 7. Aggiudicazione e stipulazione del contratto

7.1 Aggiudicazione

7.1.1 Esecuzione in via d'urgenza dell'appalto

7.1.2 Esecuzione del contratto

7.2 Stipula del contratto

Sezione 8. Ulteriori disposizioni

8.1 Garanzia definitiva

8.2 Copertura assicurativa

8.3 Ulteriori informazioni

8.4 Controversie

Sezione 9. Trattamento dei dati personali

Sezione 1. Caratteristiche della procedura

Amministrazione aggiudicatrice e Stazione appaltante	COMUNE DI ROSATE (MI) Via Vittorio Veneto n.2 20088 Rosate (MI)
Tipologia della procedura	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016
Categoria prevalente e classifica	OG3 strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari
Categoria/e scorporabile/i	
CPV	45230000-8 Lavori di costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori di livellamento
Validazione del progetto	Verbale per la validazione del progetto del 29/08/2019
Oggetto dell'appalto	Manutenzione straordinaria e completamento strade, marciapiedi e percorsi ciclopeditoni
Codice CUP e Codice CIG	CUP E13D19000120004 - CIG 8033234269
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore 10:00 del 07/10/2019
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Ore 10:00 del 27/09/2019
Apertura delle offerte	Ore 10:00 del 08/10/2019
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo
Valore totale della procedura	€ 245.122,93 oltre IVA
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 240.522,93
Valore dei costi non soggetti a ribasso	€ 4.600,00
Costo stimato per il personale – incidenza manodopera sull'importo dei lavori	€ 85.111,50 pari ad una percentuale di incidenza della mano d'opera del 34,72% sull'importo dei lavori
Responsabile Unico del Procedimento del Comune, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016	Arch. Pietro Codazzi, dipendente del Comune di Rosate (MI)
Responsabile del procedimento di gara(*)	Arch. Pietro Codazzi, responsabile del Settore tecnico del Comune di Rosate
Durata del contratto/termine esecuzione lavori	90 giorni decorrenti dal verbale di consegna dei lavori
Luogo di esecuzione del contratto	Comune di Rosate (Prov. di MI)

Termine del procedimento (art. 2, comma 2, L. 241/1990)	180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
---	---

Sezione 2. Documentazione di gara

Il comune di Rosate (prov. di MI), con propria determinazione **n.314 del 17/09/2019** del Responsabile del Settore, arch. Pietro Codazzi, ha indetto la presente procedura aperta ai sensi dell'art.60 del d.lgs. 50/2016, finalizzata all'affidamento dell'appalto di **Manutenzione straordinaria e completamento strade, marciapiedi e percorsi ciclopedonali**, da aggiudicare mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del medesimo decreto legislativo.

L'operatore economico con l'avvenuta partecipazione ha pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dal presente bando di gara e dal Capitolato speciale d'appalto.

La documentazione di gara elencata nella sottostante tabella è disponibile sulla piattaforma Sintel (www.aria.regione.lombardia.it) nella sezione "Documenti amministrativi":

1. Bando di gara
2. Modello A "Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE
3. DGUE in formato elettronico pdf e xlm
3. Modello B1 "Dichiarazioni in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti (R.T.C)/Consorzio ordinario già costituiti"
4. Modello B2 "Dichiarazioni in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti (R.T.C)/Consorzio ordinario da costituire"
5. Modello D "Offerta economica"
6. Cartella .zip contenente Capitolato ed elaborati tecnici

Si precisa che, in caso di contrasto tra il Capitolato speciale d'appalto o altri documenti di gara e il presente bando di gara, prevale quest'ultimo.

Sezione 3. Informazioni generali

Capitolo 3.1 Descrizione dell'appalto

§ 3.1.1 Oggetto dell'appalto

L'oggetto della presente procedura è l'affidamento dell'appalto per l'esecuzione dei **LAVORI DI Manutenzione straordinaria e completamento strade, marciapiedi e percorsi ciclopedonali.**

L'opera è a misura, ed i relativi importi espressi in euro e previsti nell'appalto sono i seguenti:

Importo esecuzione lavori a misura	€ 240.522,93
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.600,00
IMPORTO TOTALE D'APPALTO	€ 245.122,93

I costi della manodopera rientrano nell'importo soggetto a ribasso (art. 23, co. 16, d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni).

Nel dettaglio:

Lavorazione	Importi soggetti a ribasso	Importi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	Totali	%	Qualificazione obbligatoria (SI/NO)	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorribile P/S	Subappaltabile
OG3 - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari Classifica I	€ 240.522,93	€ 4.600,00	€ 245.122,93	100,00 %	SI	P	SI

TOTALI	€ 240.533,93	€ 4.600,00	€ 245.122,93	100%
--------	--------------	------------	--------------	------

Categoria prevalente **OG3** - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari **Classifica I**.

Il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato con verbale del 29-08-2019

L'intervento oggetto della procedura di gara è finanziato con fondi propri.

L'appalto non è connesso a un progetto e/o a un programma finanziato da fondi dell'Unione Europea

L'appalto non è suddiviso in lotti. Al proposito, si precisa che trattasi di lavoro unitario per il quale non ricorrono "parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti" (lotti funzionali, come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. qq) del d.lgs. 50/2016), né uno "specifico oggetto di appalto da aggiudicare con separata e autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto" (lotti prestazionali, come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. ggggg) del d.lgs.50/2016).

§ 3.1.2 Suddivisione dell'appalto in lotti

La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art.63 comma 5 del Dlgs 50/2016, di affidare la ripetizione di ulteriori opere complementari agli stessi prezzi scontati ed alle stesse condizioni dell'appalto principale, per un importo complessivo non superiore a quanto consentito sia per la qualificazione richiesta in sede di gara (con le maggiorazioni di legge) sia ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art.35, comma1.

§ 3.1.3 Elementi relativi alle specifiche tecniche e prestazionali dell'appalto, nonché a eventuali condizioni particolari di esecuzione.

Le specifiche tecniche relative all'esecuzione dell'appalto sono riportate nel Capitolato speciale d'appalto.

Le eventuali condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione dell'appalto sono riportate nel Capitolato speciale d'appalto.

§ 3.1.4 Varianti in sede di offerta

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara **non possono** presentare varianti in sede di offerta (varianti progettuali) alle specifiche tecniche, ai processi e alle condizioni generali descritte nel Capitolato speciale d'appalto. Le varianti non sono autorizzate.

§ 3.1.5 Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Le modifiche nonché le varianti del contratto d'appalto in corso di validità sono disciplinate dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

§ 3.1.6 Valore dell'appalto

Il valore complessivo dell'appalto è il seguente € 245.122,93 (compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 4.600,00).

§ 3.1.7 Luogo di esecuzione dell'appalto

Il luogo di esecuzione dell'appalto è in parte nel comune di Rosate vie varie (vedi progetto).

Capitolo 3.2 Subappalto e contratti simili

In relazione all'appalto di cui alla presente procedura è ammesso il subappalto, alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016, nonché nei termini previsti dai successivi paragrafi del presente Capitolo 3.2.

§ 3.2.1 Utilizzo del subappalto e dei sub-contratti che non sono subappalti

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare (art. 105, comma 2, d.lgs. 50/2016).

Il subappalto non può superare la quota stabilita per legge dell'importo complessivo del contratto.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (art. 105, comma 19, del d.lgs. n. 50/2016).

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, salvo che nelle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c) del d.lgs. 50/2016.

Il subappalto, totale o parziale, svolto senza l'autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, espone l'aggiudicatario e il subappaltatore all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 quinquies del decreto-legge n. 629/1982, convertito con modifiche nella legge n. 726/1982.

Le seguenti categorie di forniture o servizi, per la loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione all'Amministrazione aggiudicatrice;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;

c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 nonché nei comuni delle isole minori (v. art. 105, comma 3, d.lgs. 50/2016).

c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le specifiche lavorazioni o parti di esse che intende subappaltare tenendo conto che la quota parte di lavori subappaltabile non può essere superiore al 30% dell'importo complessivo dell'appalto e che, per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo di tali opere specialistiche. Tale ultimo limite non è computato ai fini del raggiungimento della percentuale di subappalto dell'importo complessivo dell'appalto.

In mancanza delle predette indicazioni il subappalto è vietato.

Si richiama l'attenzione sul fatto che l'operatore economico privo della qualificazione nelle categorie di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, anche se di importo singolarmente non superiore al 10% dell'importo totale dei lavori, è tenuto a subappaltare le suddette opere e dovrà dichiararlo in sede di gara.

§ 3.2.2 Procedura per l'autorizzazione al subappalto e per le comunicazioni relative ai sub-contratti che non sono subappalti.

L'operatore economico individuato come aggiudicatario, qualora abbia dichiarato in sede di gara, con le modalità e alle condizioni previste dal precedente § 3.2.1, che intende avvalersi del subappalto, può affidare in subappalto i lavori richiedendo specifica autorizzazione all'Amministrazione aggiudicatrice, in base a quanto previsto dall'art. 105, comma 4, d.lgs. 50/2016.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

L'affidatario, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto, deposita il contratto di subappalto presso l'Amministrazione aggiudicatrice almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e trasmette contestualmente la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso decreto legislativo. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici (art. 105, comma 7, d.lgs. 50/2016).

E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. 50/2016 (v. art. 105, comma 7).

L'affidatario deve comunicare all'Amministrazione aggiudicatrice, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

§ 3.2.3 Particolari condizioni relative al subappalto e ai sub-contratti

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 (v. art. 105, comma 12, d.lgs. 50/2016).

L'Amministrazione aggiudicatrice corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Capitolo 3.3 Soggetti ammessi a partecipare

Possono presentare offerta i soggetti di cui all'art. 45 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,

l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per quanto riguarda i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) e) f) del D.Lgs. 50/2016, è consentita la partecipazione alla gara ancorché gli stessi non siano ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e dovrà inoltre contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Per il caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o costituendi, dovranno in ogni caso essere specificate le categorie di lavoro che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. I requisiti di qualificazione dovranno essere soddisfatti come segue:

- nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale la mandataria deve possedere i requisiti nella misura minima del 40% mentre le mandanti devono possederne la restante parte, con un limite minimo del 10% ciascuna; l'impresa mandataria dovrà in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria;
- nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti devono essere posseduti dalla mandataria con riferimento ai lavori della categoria prevalente e da ciascuna delle mandanti con riferimento ad eventuali lavori di categoria scorparabile.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 48, commi 17, 18, 19 e 19-bis del D. Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei o consorzi di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Capitolo 3.4 Requisiti di partecipazione

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti (generali e speciali) minimi indicati nella sottostante tabella.

<p>Requisiti di carattere generale</p>	<p>Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016; insussistenza delle cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legislazione nazionale.</p> <p>Accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali della regione Lombardia approvato con DGR 30 gennaio 2014 – n. X/1299 pubblicato sul BURL Serie ordinaria n. 6 del 03/02/2014. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità di Regione Lombardia costituisce causa di esclusione dalla gara.</p> <p>Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.</p>
<p>Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) d.lgs. 50/2016)</p>	<p>Iscrizione, per attività inerenti l'oggetto della procedura: nel Registro delle imprese presso la CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del d.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero, mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente (art. 83, comma 3, d.lgs. 50/2016).</p> <p>Qualora l'operatore economico concorrente abbia configurazione come cooperativa o come consorzio di cooperative è assoggettato all'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale delle Cooperative istituito in base al d.m. 23 giugno 2004.</p> <p>Gli operatori economici concorrenti sono tenuti a provare l'iscrizione all'Albo di cui sopra e, se cittadini di altri Stati membri UE, l'iscrizione in albi o elenchi analoghi o, comunque, il possesso di requisiti specifici analoghi a quelli richiesti per l'iscrizione all'Albo suindicato.</p>
<p>Capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali (Requisiti di qualificazione per i lavori pubblici) (artt. 83, comma 2, e 84 d.lgs. 50/2016)</p>	<p>Possesso dell'attestato di qualificazione per lavori - Attestazione SOA - nella Categoria prevalente OG3 classifica I, Opere stradali</p>

Gli operatori economici attestano il possesso dei requisiti sopra menzionati mediante:

- DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)
- dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da rendersi preferibilmente mediante la compilazione del seguente modello, reso disponibile sulla piattaforma Sintel: Modello A "Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE";

Capitolo 3.5 Mezzi di prova relativi ai requisiti speciali

Idoneità professionale

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica-professionale

Ai sensi dell'ultravigente art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.

La comprova del requisito è fornita mediante l'adeguata attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità. La stazione appaltante procederà a verificare il possesso della predetta attestazione mediante autonoma consultazione dell'apposita banca dati ANAC.

Capitolo 3.6 Condizioni particolari per la partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l'ammissione o sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale

§ 3.6.1 Partecipazione di operatori economici che hanno richiesto l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale

Gli operatori economici che hanno richiesto il concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, del r.d. n.267/1942, successivamente al deposito del ricorso, possono partecipare alla presente procedura di gara sulla base di specifica autorizzazione del Tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il Tribunale.

§ 3.6.2 Partecipazione di operatori economici che sono stati ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale

In base al combinato disposto dell'art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 186-bis, comma 5, del r.d. n. 267/1942, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al giudice delegato sulla base di una relazione di un professionista (in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del r.d. n. 267/1942), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Una volta ottenuta l'autorizzazione dal giudice delegato, che la rilascia sentita l'Anac in base all'art. 110, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale deve presentare in allegato all'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) il provvedimento autorizzativo del giudice delegato, in originale o in copia conforme;
- b) la relazione del professionista prevista dall'art. 186-bis, comma 4, lett. a) del r.d. n. 267/1942, se non allegata o parte integrante del provvedimento autorizzativo del giudice delegato di cui alla precedente lettera a).

Capitolo 3.7 Partecipazione di operatori economici in stato di fallimento, qualora il curatore fallimentare abbia ottenuto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio

In base all'art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016, il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio, qualora intenda partecipare alla presente procedura di gara, è tenuto a richiedere specifica autorizzazione al giudice delegato sulla base dell'attestazione dello stesso curatore fallimentare che attesta la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Una volta ottenuta l'autorizzazione dal giudice delegato, sentita l'Anac in base all'art. 110, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, il curatore fallimentare deve presentare in allegato all'istanza di partecipazione alla presente procedura di gara il provvedimento autorizzativo del giudice delegato, in originale o in copia conforme.

Capitolo 3.8 Avvalimento

In base all'art. 89 del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45 e 46 dello stesso decreto, che intenda partecipare all'appalto, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo d.lgs. 50/2016, necessari per partecipare alla procedura di gara, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che intende partecipare all'appalto non può utilizzare l'avvalimento per conseguire i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016 (insussistenza dei motivi di esclusione), in base a quanto espressamente stabilito dall'art. 89, comma 1, dello stesso decreto.

L'avvalimento, il cui utilizzo è espressamente circoscritto dall'art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto e al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, non può essere utilizzato in relazione alle certificazioni di qualità e ambientali di cui all'art. 87 dello stesso d.lgs. 50/2016.

Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali richiamati dal d.lgs. 50/2016 o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

L'operatore economico concorrente può avvalersi dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale di una stessa impresa ausiliaria in relazione a uno, a più o a tutti i lotti oggetto della gara, fermo restando:

- a) che è tenuto a specificare per ogni lotto i requisiti prestati;
- b) che valgono i limiti e i divieti previsti dall'art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016.

Qualora l'impresa ausiliaria presti i requisiti per più lotti, la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei lotti, indicando il relativo CIG e specificando i requisiti prestati (riportando quanto specificato nel contratto di avvalimento).

In base all'art. 89, comma 6, del d.lgs. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In base all'art. 89, comma 7, del d.lgs. 50/2016, in relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

L'operatore economico concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati, conformemente a quanto stabilito sotto il profilo quantitativo dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

La Stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del d.lgs. 50/2016 se i soggetti (impresa o imprese ausiliarie) della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 dello stesso d.lgs. 50/2016.

In seguito agli esiti delle verifiche di cui appena sopra, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di dichiarazioni mendaci, la Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del d.lgs. 50/2016, impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. La Stazione appaltante applica la predetta procedura quando l'impresa ausiliaria, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

La Stazione appaltante trasmette all'ANAC tutte le dichiarazioni di avalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

In relazione all'appalto l'Amministrazione aggiudicatrice esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avalimento.

L'Amministrazione aggiudicatrice ha inoltre l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del d.lgs. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei servizi.

L'avalimento non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Non è ammesso l'avalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. È considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, (che il valore dell'opera superi) il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 248 del 10-11-2016 è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.

Capitolo 3.9 Obbligo di sopralluogo

In relazione al presente appalto:

E' previsto che l'operatore economico effettui obbligatoriamente il sopralluogo, nei termini seguenti:

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara sono tenuti a effettuare un sopralluogo nelle aree e nei luoghi nei quali sarà realizzato l'appalto, al fine di prendere visione del contesto per valutarne problematiche e complessità in relazione alla predisposizione dell'offerta.

Per l'effettuazione del sopralluogo i concorrenti procedono autonomamente sulla scorta degli elaborati progettuali pertanto non verrà rilasciato nessun attestato ma dovrà essere dichiarato sotto la propria responsabilità.

Capitolo 3.10 Richiesta di informazioni e chiarimenti

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, documentazione di gara, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla stazione appaltante per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma Sintel, disponibile per l'operatore economico nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura. Eventuali integrazioni alla documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma Sintel, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Sarà inoltre cura della stazione appaltante inviare i chiarimenti attraverso il canale "Comunicazioni procedura".

Le richieste di chiarimenti potranno pervenire fino alla data del 27/09/2019 entro le ore 10:00. La Stazione appaltante risponderà nei 4 giorni successivi alla ricezione del quesito e, comunque, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, in conformità a quanto stabilito dall'art. 74, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016. Al fine di garantire la parità di trattamento e la trasparenza delle operazioni di gara, le risposte ai quesiti saranno pubblicate, in forma anonima, solo ed esclusivamente nella sezione "Documenti di gara" sulla Piattaforma. Non saranno resi chiarimenti in forme diverse da quella appena indicata.

Sezione 4. Modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel, entro e non oltre il "termine ultimo per la presentazione delle offerte" di cui al precedente Sezione 1. "Caratteristiche della procedura, pena l'irricevibilità dell'offerta stessa e comunque la non ammissione alla procedura.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5 **si veda specifica sotto indicata per lo step 2***) componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni.
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione appaltante, anche con riferimento al formato e alle modalità di sottoscrizione.

Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo.

Come precisato nell'allegato documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda), qualora sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). La cartella non dovrà essere firmata digitalmente.

***Si segnala altresì che al secondo step - step 2 - del percorso guidato "Invia offerta" non dovrà essere inserita alcuna documentazione poiché la presente procedura non prevede offerta tecnica; l'operatore economico dovrà selezionare "Avanti" e procedere con la sottomissione dell'offerta economica come di seguito descritto.**

Capitolo 4.1 Documentazione amministrativa – step 1

Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invia Offerta" relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all'indirizzo www.ariaspa.it.

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta", nell'apposito campo "Requisiti amministrativi" l'operatore economico, dovrà allegare, a pena di esclusione, tutta la documentazione amministrativa, richiesta ai successivi paragrafi del presente capitolo. I documenti dovranno essere firmati digitalmente ed essere allegati in un'unica cartella formato .zip (o equivalente). **La cartella .zip non dovrà essere firmata digitalmente.**

Inoltre mediante l'apposito menù a tendina predisposto dalla Stazione appaltante, l'operatore economico dovrà fornire la "Dichiarazione di accettazione termini e condizioni" della lettera di invito e la dichiarazione di accettazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici della regione Lombardia approvato con DGR 30 gennaio 2014 – n. X/1299.

§ 4.1.1 Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE

Alliegare la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 445/2000, redatta in conformità all'allegato Modello A "Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE" eventualmente corredata dagli Allegati B1, B2 (Dichiarazioni in caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti).

Tale dichiarazione sostitutiva dovrà essere, **a pena di esclusione**, firmata digitalmente e dovrà essere resa dal soggetto autorizzato a rappresentare legalmente l'operatore economico partecipante o da persona abilitata ad impegnare legalmente l'operatore stesso; dovrà inoltre, **a pena di esclusione**, essere corredata dalla copia di un valido documento di identità del sottoscrittore.

In concorrente, mediante la suddetta istanza, indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e rende le dichiarazioni integrative al DGUE.

L'istanza è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo.

§ 4.1.2 Documento di gara unico Europeo - DGUE

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche. Si ricorda che il Documento di Gara Unico Europeo deve necessariamente essere predisposto in formato elettronico. Il concorrente dovrà:

- 1: scaricare sulla propria postazione il file disponibile tra i documenti di gara;
- 2: Collegarsi all'indirizzo <https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/espd/filter?lang=it>
- 3: Selezionare "sono un operatore economico"
- 4: Selezionare "Importare un DGUE"
- 5: Selezionare il file .xml scaricato e importare il file
- 6: Compilare i vari step previsti dal portale.
- 7: Giunti all'ultimo passaggio, cliccare su "Quadro Generale", il sistema restituisce un'anteprima del modello compilato.
- 8: Controllare attentamente che i dati inseriti siano corretti e premere "Scaricare nel formato" e selezionare "entrambi";
- 9: Salvare sulla propria postazione di lavoro i due file (uno di nome espd-response.pdf e uno espd-response.xml) e firmare digitalmente il solo file espd-response.pdf;
- 10: Salvare i due file (xml e pdf, il pdf firmato digitalmente) che verranno poi caricati per la gara.

In relazione al DGUE si forniscono le seguenti indicazioni:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Le informazioni sono state inserite dalla Stazione Appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, come previsto al punto 3.3 della presente lettera di invito compilando le sezioni A-B-C-D.

Parte IV – Criteri di selezione

Gli operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA) ai sensi dell'art. 84 del Codice, trattandosi di contratto di lavori di importo superiore a € 150.000,00 non sono tenuti alla compilazione della Parte IV (Criteri di selezione), sezioni B e C, ma forniscono unicamente le necessarie informazioni nella sezione A della Parte II.

L'operatore economico può limitarsi a compilare la sezione a della Parte IV senza compilare nessun'altra sezione della Parte IV.

Parte V – Riduzione del numero di candidati qualificati

Non è richiesta la compilazione della Parte V.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato dall'operatore economico che partecipa per proprio conto e che non fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i richiesti requisiti di capacità (ovvero non fa ricorso all'avvalimento) dallo stesso operatore economico partecipante il quale deve compilare un solo DGUE;

- nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che abbia ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di invio della lettera di invito a presentare offerta.

In caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45 c. 2 lett b) d.Lgs. 50/2016) e di consorzi stabili (art. 45 c. 2 lett c) d.Lgs. 50/2016) tutti gli operatori consorziati che partecipano alla gara con il consorzio sono tenuti a presentare un DGUE distinto da quello del consorzio, reso e sottoscritto da ciascun operatore consorziato partecipante.

In tutti i casi in cui più persone siano membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'operatore economico o vi abbiano poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo è possibile compilare un unico D.G.U.E. che andrà sottoscritto digitalmente da tutti i soggetti interessati dalle dichiarazioni da rendere. Sarà altresì possibile inviare DGUE distinti per ciascun soggetto in relazione al quale devono riferirsi le dichiarazioni.

§ 4.1.3 PassOE

L'operatore economico deve allegare il Pass (PassOE), rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC (EX AVCP) accedendo all'apposito link sul portale nella sezione Servizi ad accesso riservato – AVCpass, secondo le istruzioni ivi contenute, attestante che l'operatore stesso può essere verificato tramite AVCpass.

§ 4.1.4 Garanzia provvisoria

L'operatore economico deve allegare documento firmato digitalmente atto a comprovare l'avvenuta costituzione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura del 2% del valore posto a base di gara – prezzo base indicato al precedente capitolo 3.1, e quindi pari a **€4.902,46**.

La garanzia fidejussoria deve essere intestata al Comune di Rosate, avere validità per un periodo di almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, cod. civ.;
- la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto nei casi e con le modalità espressamente elencati al comma 7 del citato art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

Nel caso di costituzione della garanzia fideiussoria in misura ridotta l'operatore economico deve inoltre segnalare e documentare il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 39/2010 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

In alternativa rispetto alla fideiussione, l'operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in contanti: (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), in questo caso l'operatore economico deve effettuare il versamento presso il Tesoriere Comunale di Rosate presso la Banca Monte dei Paschi di Siena - via Cavour, 49 – Rosate – C/C 6801989 - Cod. Iban: IT 02 B 01030 33670 00000 6801989, intestato al comune di Rosate, avente come causale di versamento l'oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG: dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMPLETAMENTO STRADE, MARCIAPIEDI E PERCORSI CICLOPEDONALI.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

se del caso, essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, al solo consorzio; avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

prevedere espressamente:

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000;

documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. n. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del D.Lgs. n. 50/2016 solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

La stazione appaltante, contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione ai non aggiudicatari provvede allo svincolo della garanzia provvisoria secondo le modalità stabilite all'art. 93, comma 9, del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario resta vincolata e deve essere valida fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo (garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016). In caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico, la stazione appaltante provvederà alla restituzione degli stessi.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 (schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 31 del 19 gennaio 2018).

§ 4.1.5 Dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, l'operatore economico deve allegare, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'operatore offerente risultasse aggiudicatario.

La dichiarazione di impegno deve:

- essere rilasciata da un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 39/2010 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- contenere la denominazione della gara come riportata nell'intestazione della presente procedura di gara.

La dichiarazione di impegno non è dovuta nel caso in cui l'operatore economico sia qualificabile quale microimpresa, piccola e media impresa, sia costituito da un raggruppamento temporaneo o sia un consorzio ordinario costituito esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

§ 4.1.6 Procura (eventuale)

Qualora siano state allegare dichiarazioni che compongono l'offerta sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), l'operatore economico deve allegare copia della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

§ 4.1.7 Contribuzione a favore dell'Autorità

Ai sensi della Delibera n. 1300/2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005, l'operatore economico dovrà allegare documentazione attestante l'avvenuto pagamento della contribuzione a favore dell'Autorità, di importo pari ad **euro 20,00**. Tale pagamento costituisce condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla presente procedura.

§ 4.1.8 Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dalla Stazione Appaltante (autocertificazione)

Essendo previsto il sopralluogo obbligatorio nel Capitolo 3.12 l'operatore economico deve effettuare il sopralluogo autonomamente e dichiararlo in sede di caricamento della propria offerta.

§ 4.1.9 Ricorso all'istituto dell'avvalimento

Nel solo caso di ricorso all'avvalimento in conformità all'art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016, l'operatore economico deve allegare la seguente documentazione:

1.dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere dell'impresa ausiliaria;

2.dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante:

- il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, da rendere in modo conforme a quanto stabilito nei paragrafi 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3, utilizzando preferibilmente i Modelli allegati;
- eventuale attestazione SOA;
- possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- l'obbligo verso l'operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016;

1.originale o copia del contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, ovvero, in caso di avvalimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario, dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, comma 5, d.lgs. 50/2016 (normativa antimafia).

Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia.

§ 4.1.10 Ulteriore documentazione per i soggetti associati (eventuale)

L'operatore economico deve produrre ed allegare le dichiarazioni, opportunamente sottoscritte, e le documentazioni previste dalla vigente norma per i raggruppamenti ammessi a partecipare alla presente procedura.

Capitolo 4.2 Offerta tecnica – step 2

Al secondo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico NON deve inserire alcuna documentazione, poiché intendendosi aggiudicare la presente procedura di gara con il criterio del minor prezzo, non è prevista l'offerta tecnica. L'operatore economico deve quindi cliccare su "Avanti" e procedere come di seguito descritto 4.3 - Offerta economica – step 3.

Capitolo 4.3 Offerta economica – step 3

Al terzo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico deve:

- inserire nel campo "Offerta economica" il ribasso percentuale offerto, utilizzando un massimo di tre cifre decimali separate dalla virgola, fermo restando che trattasi di appalto a misura ex art. 3, comma 3, lett. eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016.

§ 4.3.1 Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso

Dopo aver inserito la propria offerta economica, è necessario inserire nel campo "Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso il valore individuato negli atti della procedura di gara, corrispondente agli oneri per la sicurezza.

§ 4.3.2 Allegato all'offerta economica

Nell'apposito campo "Allegato all'offerta economica", l'operatore economico deve allegare, **a pena di esclusione**, appropriata dichiarazione, firmata digitalmente dal Legale Rappresentante, utilizzando il modello Allegato D "Offerta economica" da cui risulti l'indicazione del ribasso offerto sull'importo posto a base di gara con l'indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale e del costo del personale ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016.

Si ricorda che in caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Si ricorda che in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti d'impresa costituenti, l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i componenti i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o reti d'impresa.

§ 4.3.3 Marca da bollo

L'operatore economico deve applicare n. 1 marca da bollo da € 16,00 (opportunamente annullata) su un foglio che contenga il nome della procedura di gara, nonché i propri riferimenti (denominazione e ragione sociale). L'operatore economico deve allegare copia scansionata del foglio. In alternativa, l'operatore economico può ricorrere alla marca da bollo virtuale. In tal caso, deve allegare la ricevuta del pagamento del bollo che costituisce la "marca da bollo digitale". In caso di esenzione dall'imposta di bollo deve essere allegata apposita dichiarazione.

Capitolo 4.4 Riepilogo dell'offerta – step 4

Al quarto step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step "Invia offerta" in Sintel.

Capitolo 4.5 Invio offerta – step 5

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico ha la possibilità di visualizzare il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato e procedere quindi all'invio dell'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta".

Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio della stessa alla Centrale di Committenza. L'operatore economico dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel e procedere con la conferma e successivo invio dell'offerta. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

Sezione 5. Valutazione delle offerte e criterio di aggiudicazione

Capitolo 5.1. Criterio di aggiudicazione

Il contratto di cui alla presente procedura aperta sarà aggiudicato, per via telematica sul portale della Regione Lombardia Aria - Sintel, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara (fermo restando che trattasi di appalto a misura ex art. 3 comma 3 lett. eeeee) del D.Lgs. n. 50/2016) con applicazione della formula allo sconto massimo, con esercizio della facoltà di esclusione automatica, in applicazione dell'art. 97, comma 8, del citato D.Lgs. n. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, purché pervengano almeno 10 offerte valide.

Si procederà, ai sensi dell'articolo 97, commi 2 e 2 bis del Codice e seguenti, all'individuazione delle offerte anomala. In caso di parità si procederà a richiedere un miglioramento dell'offerta ai soggetti risultati pari e, in caso di ulteriore parità, mediante sorteggio.

L'Amministrazione aggiudicatrice:

si avvarrà della facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del Regio Decreto n. 827/1924, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi degli artt. 94 e 95 del d.lgs. 50/2016;

si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all'aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte presentate sia conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto (art. 95, comma 12, d.lgs. 50/2016);

si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art.30, comma 3, del d.lgs. 50/2016

si riserva il diritto di reindire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza. In ogni caso i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o altro.

si riserva la facoltà di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

Qualora la stazione appaltante eserciti la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di non procedere all'aggiudicazione in quanto nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'esperimento della presente procedura si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non potranno avere nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.

La presentazione delle offerte non vincola l'Amministrazione aggiudicatrice, committente, all'aggiudicazione della gara, ne è costitutiva dei diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione che la Stazione appaltante si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.

Sezione 6. Modalità di svolgimento della procedura di gara

Allo scadere del termine fissato per la presentazione dell'offerta, l'offerta correttamente inviata non potrà più essere ritirata e sarà definitivamente acquisita da Sintel, che la manterrà segreta e riservata fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione da parte della Stazione appaltante.

Le varie fasi procedurali della gara verranno effettuate, dal RUP, eventualmente assistito dal personale componente il Seggio di gara appositamente nominato, attraverso la Piattaforma Aria Sintel.

Il RUP procederà, in seduta pubblica, che si terrà nel giorno ed ora indicati nel prospetto iniziale, presso la sede del Comune di Rosate Via Vittorio Veneto, 2 Rosate (MI), all'apertura delle offerte telematicamente pervenute, all'esame della documentazione contenuta nella "Busta Amministrativa" e all'ammissione dei concorrenti. Il verbale di ammissione verrà pubblicato sul Profilo Committente e di tale pubblicazione verrà data notizia a tutti i concorrenti.

È fatta salva la possibilità di sospendere e aggiornare la seduta di gara ad altra ora o ad un giorno successivo. Di ciò, sarà, se del caso, data comunicazione a tutti gli operatori economici che avranno presentato offerta mediante la piattaforma Sintel.

Concluso l'esame della documentazione contenuta nelle "Busta Amministrativa" e ammessi i concorrenti, il RUP, alla presenza del seggio di gara, sempre in seduta pubblica della cui data e ora si sarà data notizia a tutti i concorrenti ammessi, procederà all'apertura della "Busta Economica" e darà lettura delle offerte economiche. A questo punto, verrà predisposta la graduatoria complessiva ed individuata la migliore offerta. Successivamente il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione.

Nel caso in cui l'offerta migliore dovesse essere sottoposta al procedimento di verifica di anomalia, la seduta di gara verrà chiusa e gli atti di gara saranno rimessi al RUP per lo svolgimento della verifica di anomalia, supportato dal medesimo seggio di gara. Conclusa tale verifica, in ulteriore e successiva seduta pubblica, sarà confermata la migliore offerta risultante dalla graduatoria e il RUP disporrà la proposta di aggiudicazione ovvero sarà disposta l'esclusione dell'offerta che all'esito del suddetto procedimento di verifica, non risultasse congrua. In quest'ultima ipotesi, si procederà con riferimento all'offerta giunta seconda in graduatoria.

Capitolo 6.1 Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica. La stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa".

Nel caso in cui, durante la verifica della documentazione amministrativa, si rendesse necessario ricorrere all'applicazione dell'art. 83, comma 9, il Responsabile Unico del Procedimento procederà a:

- assegnare il termine di cui all'art. 83 per la regolarizzazione della documentazione amministrativa, la cui inosservanza determinerà l'esclusione dalla procedura di gara;
- sospendere la seduta di gara e rinviare la stessa ad una data successiva alla scadenza del termine fissata per la regolarizzazione della documentazione di cui sopra, per l'apertura delle offerte economiche e per la proposta di aggiudicazione in favore del migliore offerente.

Ai sensi dell'art. 71, D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione potrà procedere ad effettuare idonei controlli a campione in relazione a quanto dichiarato dai soggetti partecipanti alla gara in sede di autocertificazione, procedendo, in caso di dichiarazioni false, alle necessarie segnalazioni previste ai sensi e per gli effetti dell'art. 76, D.P.R. 445/2000 e dell'art. 80 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.

I controlli su quanto dichiarato in sede di autocertificazione verranno comunque effettuati nei riguardi del primo classificato.

Sezione 7. Aggiudicazione e stipula del contratto

Capitolo 7.1. Aggiudicazione

Il Responsabile Unico del Procedimento della Stazione appaltante, concluse le operazioni di cui sopra, verifica la sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta (mediante l'acquisizione d'ufficio di tutta la documentazione che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonea e sufficiente a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico primo in graduatoria) e trasmette la proposta di aggiudicazione all'Amministrazione aggiudicatrice Comune di Rosate che procederà per quanto di competenza all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione acquisirà efficacia dopo la positiva conclusione della verifica della sussistenza dei prescritti requisiti conformemente agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, come dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, all'esito positivo dei controlli suddetti, si procederà alla stipula del contratto con l'aggiudicatario, decorsi i termini di legge.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, **salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8 dello stesso articolo.**

§ 7.1.1 Esecuzione in via d'urgenza dell'appalto

L'esecuzione in via d'urgenza dell'appalto è ammessa, in base al citato art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

§ 7.1.2 Esecuzione del contratto

Si richiama il Decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 07/03/2018, Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione" con particolare riferimento al Titolo II - Il direttore dei lavori, in riferimento alle norme che regolano l'avvio e l'esecuzione del contratto.

Capitolo 7.2 Stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, il contratto con l'operatore economico aggiudicatario sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo informatico.

L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).

Sezione 8. Ulteriori disposizioni

Capitolo 8.1 Garanzia definitiva

a. L'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 103 del Codice, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, salve le maggiorazioni ivi previste. L'importo della garanzia definitiva può beneficiare delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, sussistendone i presupposti ivi previsti. In particolare, si ricorda che, per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 56/2017 all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, la riduzione al 50% della garanzia definitiva opera automaticamente per gli operatori economici che hanno le caratteristiche di micro, piccola e media impresa (a tal fine, si rimanda alla definizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lett. aa), del D. Lgs. n. 50/2016).

b. La garanzia definitiva è costituita, con spese a totale carico dell'aggiudicatario, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o

rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione legale dei conti da parte di un revisore legale o società di revisione legale iscritti nel Registro di cui al D.M. n. 144/2012 e sottoposti alla vigilanza di cui all'art. 22 del D. Lgs. n. 39/2010, nonché che abbiamo i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

c. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'appaltatore avrà l'obbligo di reintegrare la garanzia di cui si avvarrà la stazione appaltante in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto.

d. Si applica l'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Capitolo 8.2 Copertura assicurativa

Secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 7 del D.Lgs. l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'Amministrazione aggiudicatrice a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati a copertura di tutti i danni subiti dalla , deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata così distinta

- **PARTITA 1** – per le opere oggetto del contratto: massimale pari all'importo a base di gara;
- **PARTITA 2** – per le opere preesistenti: massimale pari ad almeno il 50% dell'importo a base di gara;
- **PARTITA 3** – per demolizioni e sgomberi: massimale pari ad almeno il 50% dell'importo a base di gara;

b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) massimale pari a € **5.000.000,00**.

Capitolo 8.3 Ulteriori informazioni

La presente procedura è soggetta all'obbligo di contribuzione in favore di ANAC. L'importo del contributo e le modalità di versamento sono previste nella delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017, consultabile gratuitamente all'indirizzo www.anticorruzione.it. Si ricorda che il mancato versamento del suddetto contributo entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte comporta l'esclusione non sanabile dalla gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005.

La Stazione appaltante può richiedere, fatto salvo il principio della par condicio, chiarimenti ed integrazioni alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990, nonché procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati con dichiarazioni sostitutive. Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni false, si procederà, fatti salvi gli adempimenti previsti dalla legge penale, alla revoca degli atti eventualmente già adottati.

Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato secondo quanto previsto all'art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e dalla vigente normativa in materia.

Non sono ammesse offerte in aumento o condizionate.

L'aggiudicatario sarà assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010.

La stipula del contratto avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui, entro la data che sarà indicata per la stipula del contratto non dovessero essere

presentati i documenti necessari, compresa la garanzia definitiva, si procederà a dichiarare la decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria e alla segnalazione dell'accaduto ad ANAC.

Non si applica la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D.L.vo 50/2016, inerente l'arbitrato.

Ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016, nei casi di cui al comma 1 di tale norma, la Stazione Appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. In tal caso l'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario.

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara saranno oggetto di pubblicazione con le medesime formalità con cui è stato pubblicato il bando di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Pietro Codazzi, i cui contatti sono indicati alla Sezione 1. del presente bando di gara.

Capitolo 8.4 Controversie

Qualsiasi controversia relativa alla presente procedura di gara è devoluta al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano ex art. 119 e 120 cod. proc. Amm..

Sezione 9 Trattamento dei dati personali

Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/16 e del D.Lgs. 196/03 e loro modifiche ed integrazioni.

Finalità del trattamento

Il Comune di Rosate, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti in occasione della partecipazione alla presente procedura ai sensi del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di trattazione dell'istanza di partecipazione, valutazione dell'offerta ed in ogni caso, avvio/prosecuzione/conclusione del relativo procedimento, compresa l'attività di verifica, di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Natura del conferimento

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati non consente di completare il procedimento avviato con la presentazione dell'istanza (potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione).

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili" e "giudiziari", ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett. d) ed e) del d.lg. n. 196/2003.

Trattamento

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento avviato, anche qualora non si proceda all'aggiudicazione del contratto e, successivamente alla scadenza dei termini di prescrizione/decadenza dell'attività di verifica e controllo, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare, del Contitolare o delle imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare e Contitolare del trattamento, nei casi previsti dalla legge e ricorrendone i presupposti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati ai recapiti pubblicati

nella Sezione Amministrazione trasparente del sito internet del Comune e della Stazione appaltante. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale Autorità di controllo secondo le procedure previste.

Il RUP della Stazione appaltante
Arch. Pietro Codazzi